

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

Schema di Decreto ministeriale concernente "il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale in attuazione dell'articolo 25- bis, comma 8-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 (ID MONITOR 6400)".

approvato nella seduta plenaria n. 153 del 22/10/2025 tenutasi in modalità telematica

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- **VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
- VISTA la nota prot. AOOGABMI prot. n. 176614 del 15 ottobre 2025 con cui l'Ufficio di Gabinetto ha trasmesso lo schema di decreto ministeriale concernente "il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale in attuazione dell'articolo 25- bis, comma 8-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 (ID MONITOR 6400)", con annessa documentazione, ai fini dell'acquisizione del parere;
- **VISTA** la proposta di parere predisposta dalla Commissione permanente "Sistema di istruzione e formazione (secondo ciclo)" unitamente all'Ufficio di Presidenza,

ESPRIME

il proprio parere, dopo ampio e approfondito dibattito, nei seguenti termini.

Considerazioni generali

L'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale si inserisce all'interno di un articolato



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

e organico sistema di riforme del sistema nazionale di istruzione e formazione e dell'istruzione terziaria previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e in particolare nella Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Riforma 1.1 "Riforma degli istituti tecnici e professionali". Finalità della norma istitutiva della filiera è proporre alle studentesse e agli studenti un'offerta formativa in ambito tecnologico-professionale e un sistema integrato che agevoli la prosecuzione degli studi nei percorsi di istruzione terziaria degli ITS *Academy*, con il conseguimento finale, in sei anni, di un titolo di alta specializzazione tecnica.

L'istituzione della filiera formativa è stato oggetto di diversi interventi normativi; da ultimo si cita l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127¹, che inserisce, a partire dall'anno scolastico 2026/27, i percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, la filiera formativa tecnologico-professionale e i relativi percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale diventano ordinamentali. Risulta, pertanto, novellato l'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144², inserito dalla Legge 8 agosto 2024, n. 121³, che aveva introdotto misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale attraverso percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, in rete con i percorsi formativi degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*), i percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Il medesimo articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2025 dispone, inoltre, l'adozione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge del presente schema di decreto ministeriale, in cui siano regolamentati "gli adempimenti preordinati all'attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale nell'ambito dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche" ai fini del consolidamento e dello sviluppo della filiera stessa.

Riguardo all'impianto complessivo del testo in esame, il CSPI evidenzia i seguenti aspetti.

Lo schema di decreto in oggetto definisce le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la successiva autorizzazione, previa verifica di ammissibilità in ordine ai requisiti indicati nello schema di decreto da parte dell'USR di riferimento e valutazione delle proposte progettuali da parte di apposita commissione tecnica, nominata dal Direttore generale dell'USR

¹ DL 9 settembre 2025, n. 127, recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026".

² DL 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

³ Legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

stesso⁴. Sono definite, inoltre, le caratteristiche della filiera formativa e del relativo accordo, in coerenza con la programmazione regionale e le aree tecnologiche e le figure professionali previste dal D.M. 20 ottobre 2023, n. 203⁵ e in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali.

Si apprezza l'intento di dare stabilità alle filiere formative tecnologico-professionali, attraverso l'individuazione di tempistiche e modalità certe per la presentazione dei progetti, unitamente alla finalità di creare, attraverso l'istituzione della filiera, un'offerta formativa integrata sul territorio, che consenta alle studentesse e agli studenti di orientarsi e ri-orientarsi, strutturando processi di continuità e orientamento all'interno della filiera stessa tra i diversi percorsi formativi, anche con riferimento ai percorsi di IeFP. Si evidenzia, altresì, come elemento di rilievo, volto a "garantire una dimensione equilibrata e una efficace progettazione integrata", il fatto che "ciascuna filiera formativa tecnologico-professionale non possa prevedere più di tre tipologie di percorsi quadriennali afferenti a non più di tre istituzioni scolastiche e tre tipologie di percorsi IeFP afferenti a non più di tre strutture formative accreditate", ferme restando eventuali disposizioni speciali contenute negli accordi di rete stipulati tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione. Questi ultimi assumono un'importanza strategica per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale.

Si evidenzia, altresì, l'intento di implementare e potenziare relazioni stabili, a partire dai bisogni formativi, con aziende e realtà produttive del territorio tramite uno o più accordi di partenariato con lo scopo di definire le modalità di coprogettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi di formazione scuola-lavoro e di stipula dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

Si sottolinea, inoltre, il consolidamento della filiera attraverso l'invarianza delle dotazioni organiche complessive delle scuole attribuite per i corrispondenti percorsi quinquennali, anche se andrebbero previste ulteriori risorse per implementare aspetti significativi dei progetti di filiera quali la strutturazione di processi di continuità, il potenziamento delle esperienze *on the job*, di formazione scuola-lavoro, di internazionalizzazione, i contratti di prestazione d'opera.

Il CSPI evidenzia alcune osservazioni rispetto all'impianto complessivo dello schema di decreto:

- sarebbe opportuno un maggiore raccordo con le effettive tempistiche di progettazione e approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa da parte degli organi collegiali, anche in riferimento alla programmazione dell'offerta formativa da parte delle Regioni;
- andrebbe esplicitata l'espressione "determinazione ad avviare percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale", come presente nell'articolo 4, comma 3 e all'articolo 5,

-

⁴ Art. 6 (Selezione delle proposte progettuali)

⁵ D.M. 20 ottobre 2023, n. 203, recante "Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

comma 3, in riferimento alle opportune delibere degli organi collegiali competenti, come peraltro richiesto nell'Allegato di presentazione della candidatura;

- sarebbe opportuno esplicitare e regolamentare la governance della rete costituita alla luce dell'accordo di filiera e di partenariato, di cui all'articolo 3 dello schema di decreto;
- sarebbe opportuno indicare le modalità con cui raccordare l'offerta formativa, condivisa e integrata delineata dai soggetti aderenti all'accordo di rete, con quella dei campus multiregionali e multisettoriali, peraltro non ancora definiti né conosciuti dalle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 2, comma 3;
- è opportuno fare riferimento per le attività di formazione scuola-lavoro alle tematiche della salute e della sicurezza per le strutture ospitanti e al decreto ministeriale 8 luglio 2025, n. 133⁶;
- è opportuno far riferimento e valorizzare l'aspetto dell'inclusione, con particolare riferimento a quanto già previsto dall'articolo 25-bis, comma 6, lettera f) del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, ovvero "la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità";
- è necessario sostituire nel testo dello schema di decreto, nelle rubriche degli articoli e nell'Allegato le parole "percorsi sperimentali", che risultano in contrasto con l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, che rende ordinamentale il percorso quadriennale di istruzione tecnica e professionale della filiera, con l'espressione "percorsi quadriennali dell'istruzione tecnica e professionale";
- sarebbe opportuno chiarire il raccordo con la riforma degli istituti tecnici, di cui agli artt. 26 e 26-bis⁷ del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e in particolare con gli

⁶ D.M. 8 luglio 2025, n. 133, recante "Decreto concernente le modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche e la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 784-quinquies e 784-sexies della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotti con l'articolo 32 della legge 13 dicembre 2024, n. 203".

⁷ DL 23 settembre 2022, n. 144, art. 26-bis, comma 1: "Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter ((,)) nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2- ter".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

allegati A, B, C del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45⁸, che dovrebbe diventare attuativa dall'anno scolastico 2026/27, in quanto ad oggi l'allegato B (Allegato 2-ter all'articolo 26-bis) indica solo il monte complessivo per aree disciplinari, ma non i quadri-orario;

- valutare l'opportunità, nell'ottica della semplificazione e in raccordo con la possibilità di trasmettere l'accordo di filiera entro e non oltre il 1° marzo 2026, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera b), di presentare la candidatura con la sola firma del dirigente scolastico o del rappresentante legale dell'Ente gestore;
- è opportuno integrare la premessa normativa con i riferimenti al decreto ministeriale 8 luglio 2025 n. 133, recante "Decreto concernente le modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche e la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 784-quinquies e 784-sexies della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotti con l'articolo 32 della legge 13 dicembre 2024, n. 203";
- è opportuno rinominare gli Allegati;
- è necessario sostituire nell'intestazione dell'Allegato definito "Formulario" il riferimento, in indirizzo, al Direttore Generale DGTVET e alla relativa PEC, con il riferimento al Direttore Generale dell'USR di riferimento e alla relativa PEC, come previsto dall'articolo 5 del presente schema di decreto;
- è, altresì, necessario espungere in tutto l'allegato il riferimento alla sperimentazione.

Nel merito dell'articolato, il CSPI propone le seguenti modifiche/integrazioni.

Decreto concernente il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale in attuazione dell'articolo 25- bis, comma 8-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127.

⁸ DL 7 aprile 2025, n. 45, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

IL MINISTRO

VISTO il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, in corso di conversione, recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che introduce il comma 8-bis all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144:

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 121 recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" e, particolare, l'articolo 1, comma 2, che prevede l'attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e ss. mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e ss. mm. e ii. e, in particolare, la Parte II, Titolo V, Capo II relativo all'istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e ss. mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

	essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di				
	istruzione e formazione, a norma				
	dell'articolo 2 della legge 28 marzo				
	2003, n. 53" e ss. mm. ii.;				
VISTO					
V1510	il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.				
	13 "Definizione delle norme generali e				
	dei livelli essenziali delle prestazioni per				
	l'individuazione e validazione degli				
	apprendimenti non formali e informali e				
	degli standard minimi di servizio del				
	sistema nazionale di certificazione delle				
	competenze, a norma dell'articolo 4,				
	commi 58 e 68, della legge 28 giugno				
	2012, n. 92" e ss. mm. ii.;				
VISTA	la legge 27 dicembre 2006, n. 296,				
	recante "Disposizioni per la formazione				
	del bilancio annuale e pluriennale dello				
	Stato" e ss. mm. ii. e, in particolare,				
	l'articolo 1, comma 631, che prevede la				
	riorganizzazione del sistema				
	dell'istruzione e formazione tecnica				
	superiore, di cui all'art. 69 della legge 17				
	maggio 1999, n. 144;				
VISTA	la legge del 13 luglio 2015, n. 107, di				
	"Riforma del sistema nazionale di				
	istruzione e formazione e delega per il				
	riordino delle disposizioni legislative				
	vigenti" e ss. mm. e ii. e, in particolare,				
	l'articolo 1, commi 12 e 14, inerenti			// -	
	all'approvazione del Piano Territoriale	Sostituire la	a parola	"Territoriale"	con
	dell'Offerta Formativa;	"Triennale"			
VISTO	il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.				
	81, recante la "Disciplina organica dei				
	contratti di lavoro e revisione della				
	normativa in tema di mansioni, a norma				
	dell'articolo 1, comma 7, della legge 10				
	dicembre 2014, n. 183" e ss. mm. e ii.;				
VISTO	il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.				
, 1510	61, concernente la "Revisione dei				
	percorsi dell'istruzione professionale				
	nel rispetto dell'articolo 117 della				
	Costituzione, nonché raccordo con i				
	percorsi dell'istruzione e formazione				



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

13 luglio 2015, n. 107" e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e ss. mm. e ii. e, in particolare, l'articolo 1, comma 784-octies relativo ai percorsi formazione scuola-lavoro;

professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" e ss. mm. e ii. nonché i correlati decreti attuativi resi ai sensi dell'articolo 14, comma 6:

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, di adozione del "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, Sostituire "comma 784-octies" con "da comma 784 a comma 784-octies".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2012, n. 263, avente ad oggetto "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali a norma	
dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, di	
nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del	
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"; la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57, concernente le "Linee Guida relative al primo biennio degli Istituti tecnici" e la	
concernente le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti tecnici; il decreto ministeriale 12 marzo 2015 recante: "Linee guida per il passaggio al	
dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti."; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e	
	norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2012, n. 263, avente ad oggetto "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, di adozione del "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"; la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57, concernente le "Linee Guida relative al primo biennio degli Istituti tecnici" e la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, concernente le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti tecnici; il decreto ministeriale 12 marzo 2015 recante: "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti."; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, recante "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale";

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 "Recepimento 2018 di dell'Accordo in Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 maggio 2018, Rep. Atti n.100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, c. 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. *61*";

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, concernente il "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo i percorsi dell'istruzione formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto ministeriale 23 agosto 2019, n. 766, recante "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di

istruzione professionale";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 gennaio 2021 recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione del 7 gennaio 2021, n. 11, di "Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, Repertorio Atti n. 156. per dell'Accordo rimodulazione Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione. dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 10 2019. agosto riguardante



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 23 dicembre 2021, n. 358, concernente criteri e modalità per l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali;

visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 241, recante "Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale in attuazione dell'art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175"

VISTO il decreto ministeriale del 12 giugno 2024, n. 118, afferente le "Linee guida la semplificazione in per amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.":

visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 240 recante "Decreto concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" e il correlato decreto dipartimentale n. 2608 del 7 dicembre 2023 contenente l'avviso pubblico "Piano nazionale di sperimentazione per l'istituzione di una



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

filiera formativa integrata nell'ambito tecnologico-professionale";

VISTO

il decreto ministeriale 16 dicembre 2024 n. 256 recante "Decreto concernente l'attivazione dei percorsi sperimentali di istruzione di secondo ciclo nell'ambito della filiera formativa tecnologicoprofessionale per l'anno scolastico e formativo 2025/2026 in attuazione dell'articolo 25 bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121" e il correlato decreto dipartimentale n. 7 del 3 gennaio 2025 contenente l'Avviso pubblico "Attivazione di nuovi percorsi quadriennali sperimentali inerenti alla formativa tecnologicofiliera professionale per l'anno scolastico 2025/2026";

VISTO

il decreto ministeriale 31 dicembre 2024, n. 269 recante "Decreto concernente le prime misure per l'attuazione della riforma dell'istruzione tecnica in applicazione dell'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175";

Aggiungere:

"VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2025 n. 133, recante "Decreto concernente le modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce dispositivo per la ripresa e la resilienza; VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato Consiglio con nota generale del LT161/21 del 14 luglio 2021; VISTO in particolare, la Missione 4 "Istruzione Ricerca" Componente "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Riforma 1.1 "Riforma degli istituti tecnici e professionali"; VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che per la riforma M4C1R1.1 prevede l'allineamento dei curricula degli istituti tecnici professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo italiano per orientare l'istruzione tecnica e professionale verso Industria 4.0 nel contesto dell'innovazione digitale; l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del VISTO 22 dicembre 2021, recante "Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy"; VISTO l'art. 28 del decreto-legge 23 settembre 2022 144, convertito n.

modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, con il quale, nell'ambito

nazionale delle buone pratiche la е composizione е il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 784-quinquies e 784-sexies della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotti con l'articolo 32 della legge 13 dicembre 2024, n. 203".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università - Riforma 1.1 - Riforma degli Istituti tecnici e professionali", è istituito l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale e il successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 1° dicembre 2023, n. 232 concernente le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, ai sensi del comma 5 del citato articolo 28;	
CONSIDERATA la necessità di strutturare a	
livello nazionale la procedura relativa alla presentazione delle candidature e	
alla successiva attivazione delle filiere	
formative tecnologico-professionali, nel	
rispetto delle competenze delle Regioni	
in materia;	
RITENUTO CHE nelle more della istituzione	
di un sistema di valutazione dell'offerta	
formativa erogata dagli istituti regionali	
basato sugli esiti delle rilevazioni degli	
apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema	
educativo di istruzione e di formazione	
(INVALSI) ai sensi dell'articolo 25-bis,	
comma 4, lett. b), del decreto-legge n.	
144/2022, appare utile avviare	
comunque dall'anno scolastico	
2026/2027 i percorsi quadriennali	Sostituire: "i percorsi quadriennali
sperimentali di istruzione secondaria	sperimentali di istruzione secondaria di
di secondo grado, nell'ambito della	secondo grado" con "i percorsi quadriennali
filiera formativa tecnologico-	dell'istruzione tecnica e professionale".
professionale, attraverso le relative reti	-
sopra descritte;	
ACQUISITO il parere favorevole del	Eliminare il refuso "favorevole".
Consiglio Superiore della Pubblica	
Istruzione reso nella seduta plenaria	
del	



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

DECRETA Articolo 1

(Oggetto e finalità)

- 1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 25-bis, comma 8-bis, del decretolegge n. 144/2022 inerente i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale e regolare adempimenti preordinati gli all'attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale nell'ambito dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, con il presente decreto sono definite le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la successiva autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito.
- 2. La filiera formativa tecnologicoprofessionale è finalizzata a proporre agli un'offerta formativa integrata funzionale a garantire un'ampia scelta di percorsi quadriennali d'istruzione tecnica e professionale, di istruzione e formazione professionale (IeFP) quadriennali di cui al d.lgs. 226/2005, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), regolati dal decreto del Presidente del Consiglio del 25 gennaio 2008, e di specializzazione terziaria (ITS Academy), come introdotti dalla legge n. 99/2022, prevedendo il coinvolgimento e la sinergia di istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate dalle Regioni, ITS Academy, università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti pubblici e privati in partenariato con i rappresentanti del sistema delle imprese e delle professioni.
- 3. Nell'esercizio delle competenze in materia

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "da parte del Ministero dell'istruzione e del merito" aggiungere "nelle modalità previste dall'articolo 7 del presente decreto".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

di istruzione e formazione professionale, le Regioni possono aderire alle filiere attraverso:

- la programmazione dell'offerta formativa territoriale in considerazione dei fabbisogni di competenze degli attori locali del mercato del lavoro;
- le azioni di orientamento volte a favorire la conoscenza delle filiere formative tecnologico-professionali;
- l'analisi e la definizione del fabbisogno di competenze delle aziende, anche in collaborazione con gli attori del mercato del lavoro locale e i soggetti aderenti alla filiera tecnologico professionale;
- le modalità di coinvolgimento dei soggetti accreditati per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D. Lgs. n. 226/2005 e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.
- 4. I **corsi** di studio quadriennali dell'istruzione tecnica e professionale devono assicurare agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il corrispondente profilo in uscita del quinto anno di corso, ferme restando le norme in materia di rilascio dei titoli di studio finali e di esame di maturità.

Articolo 2

(Caratteristiche della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Costituisce elemento necessario dell'offerta formativa integrata di filiera la progettazione e successiva attivazione di percorsi quadriennali di istruzione tecnica o professionale, di percorsi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP affini e/o correlati alla filiera e di

All'articolo1, comma 4, sostituire la parola "corsi" con la parola "**percors**i"



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

percorsi di istruzione tecnologica superiore coerenti con l'area tecnologica e le figure professionali di filiera previste dal decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023, allegato 1, recante disposizioni in merito a Aree Tecnologiche ITS *Academy*, figure professionali nazionali di riferimento, ambiti di articolazione e standard minimi di competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

- 2. I percorsi di cui al comma 1 sono attivati nel rispetto delle determinazioni regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa territoriale afferenti le diverse tipologie di indirizzi di studio.
- 3. L'offerta formativa condivisa e integrata delineata dai soggetti aderenti alla rete si raccorda con quella dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Articolo 3

(Accordo di filiera e accordo di partenariato) 1. L'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale prevede la stipula di un accordo di filiera tra i soggetti partecipanti (istituti di istruzione tecnica e professionale statali e/o paritari, istituti tecnologici superiori ITS Academy, istituzioni formative accreditate dalle Regioni, laddove presenti, anche in partenariato con i Centri Provinciali Istruzione per gli Adulti – CPIA -, università, dell'alta formazione musicale e coreutica, rappresentanti del settore produttivo di riferimento e delle imprese e delle professioni, altri soggetti pubblici e privati con l'indicazione dei rispettivi ruoli, ambiti di intervento e risorse da condividere. Ferme restando eventuali disposizioni speciali contenute negli accordi di rete stipulati tra Ufficio scolastico regionale e Regione secondo

All'articolo 3, comma 1 dopo le parole "soggetti pubblici e privati" aggiungere segno di **chiusura della parentesi**.



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per garantire una dimensione equilibrata e una efficace progettazione integrata ciascuna filiera formativa tecnologico-professionale non può prevedere più di tre tipologie di **percorsi sperimentali quadriennali** afferenti a non più di tre istituzioni scolastiche e tre tipologie di percorsi IeFP afferenti a non più di tre strutture formative accreditate.

2. Le istituzioni scolastiche e formative facenti parte delle filiere formative tecnologico-professionali si impegnano ad implementare e potenziare relazioni stabili con aziende e realtà produttive del territorio tramite uno o più accordi di partenariato volti a definire le modalità di coprogettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi di formazione scuola-lavoro e di stipula dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

Articolo 4

(Requisiti di partecipazione ed elementi della proposta progettuale)

- 1. La candidatura per l'attivazione di **percorsi** di istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale è presentata dal **dirigente** scolastico.
- 2. La candidatura con la quale è proposta la costituzione della filiera formativa tecnologico-professionale deve prevedere la partecipazione di almeno un istituto di istruzione tecnica o professionale, una istituzione formativa accreditata a livello regionale per l'erogazione dei percorsi quadriennali di IeFP e un ITS *Academy*. Tenuto conto delle prerogative delle

All'articolo 3, comma 1, sostituire "percorsi sperimentali quadriennali" con l'espressione "percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale".

All'articolo 4, comma 1, dopo la parola "percorsi" aggiungere la parola "quadriennali".

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole "dirigente scolastico" aggiungere le parole "o dal legale rappresentante dell'ente gestore".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa regionale, si prescinde dalla partecipazione delle strutture formative che erogano percorsi di IeFP qualora non presenti o che abbiano declinato la partecipazione.

- 3. La candidatura delle istituzioni scolastiche deve essere corredata dall'estratto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa da cui si evince la determinazione ad avviare percorsi quadriennali di istruzione tecnica o professionale nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale.
- 4. La candidatura deve prevedere:
 - a) l'accordo di filiera ai sensi dell'art. 3;
 - b) la progettazione di un percorso di istruzione tecnica o professionale per il quale, tenuto conto del curricolo ordinamentale, deve essere rimodulato il piano di studi su base quadriennale;
 - c) la progettazione di massima dell'offerta formativa integrata tra i percorsi quadriennali di cui alla lettera b), almeno un percorso quadriennale di IeFP, ove presente, affine o correlato alla filiera e il cui ente di dato formazione ha disponibilità partecipare alla filiera formativa tecnologico-professionale, almeno percorso di ITS Academy di area tecnologica coerente con l'indirizzo di L'affinità riferimento. dei percorsi quadriennali di IeFP e la coerenza dei percorsi di ITS Academy con i percorsi di istruzione tecnica o professionale sono da esplicitare nell'ambito del progetto di filiera. Nell'ambito della progettazione dell'offerta formativa integrata va data evidenza delle misure per facilitare il proseguimento della formazione nei percorsi dell'istruzione terziaria. in un'ottica di progressiva

All'articolo 4, comma 4, lettera c), sostituire la frase "ha dato disponibilità a partecipare" con la parola "partecipa".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

specializzazione, e di passaggio, nel rispetto della normativa vigente, tra i diversi percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento ai passaggi da e per l'istruzione e formazione professionale;

- d) l'attivazione del partenariato con almeno una impresa che opera nei settori produttivi coerenti con gli ambiti formativi della filiera formativa tecnologico-professionale;
- e) la strutturazione di processi di continuità e orientamento all'interno della filiera e degli accordi di partenariato tra i soggetti che erogano formazione e le imprese, gli ordini professionali, le università, prevedendo anche percorsi di formazione per i docenti, finalizzati alla introduzione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;
- f) il consolidamento e il potenziamento delle esperienze *on the job* che gli studenti possono effettuare dopo i quindici anni, anche tramite il ricorso ordinario all'apprendistato formativo di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma professionale di IeFP, e di terzo livello per il conseguimento del diploma di istruzione tecnologica superiore;
- g) il potenziamento delle ore dedicate alla **formazione scuola-lavoro**, distintamente per i diversi ordini di studio di istruzione tecnica o professionale e l'avvio dei suddetti percorsi già dal secondo anno di studio;

h) il potenziamento del processo di internazionalizzazione attraverso il

All'articolo 4, comma 4, lettera g), al termine del periodo "il potenziamento delle ore dedicate alla formazione scuola-lavoro" aggiungere la frase "nel rispetto delle tematiche della salute e della sicurezza e in coerenza con il decreto ministeriale 8 luglio 2025, n. 133".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

conseguimento di certificazioni internazionali che attestino le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera, una più efficace e strutturale introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti formativi in lingua straniera (CLIL), l'accento sulla dimensione linguistica in funzione del settore di riferimento, anche con il supporto dei conversatori di lingua in compresenza con i docenti di tutte le discipline, ogni altra azione attuativa delle linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale di cui al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 241, al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in formazione materia di istruzione professionale;

- i) l'introduzione di moduli didattici e attività laboratoriali svolti da soggetti provenienti dai settori delle imprese e delle professioni, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera, per adeguare l'offerta formativa ai fabbisogni del territorio e all'evolversi delle conoscenze e delle tecnologie di settore;
- j) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative, al potenziamento delle discipline STEM, alla didattica digitale, ai processi di orientamento e all'utilizzo, anche condiviso, delle risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili, a invarianza delle dotazioni organiche complessive attribuite per i corrispondenti percorsi quinquennali.

All'articolo 4, comma 4, dopo la lettera j) aggiungere la lettera "k) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

5. Nella proposta progettuale sono specificati tutti i soggetti aderenti alla rete con l'indicazione dei rispettivi ruoli e ambiti di intervento.

Articolo 5

(Presentazione delle proposte progettuali)

- 1. L'istituto tecnico o professionale aderente alla rete trasmette la proposta progettuale alla PEC dell'Ufficio scolastico regionale del territorio di appartenenza.
- 2. La candidatura, elaborata sulla base delle indicazioni e dei criteri qualitativi individuati all'articolo 6, è presentata tramite il formulario di cui all'Allegato A al presente decreto.
- 3. Alla proposta progettuale deve essere allegata la seguente documentazione:
 - Scheda identificativa della filiera formativa tecnologico-professionale (Allegato 1)
 - quadro orario di massima del percorso/i quadriennale/i sperimentale/i di istruzione tecnica e/o professionale per i singoli anni di corso/i;
 - estratto del PTOF da cui si evince la determinazione ad avviare percorsi quadriennali di istruzione tecnica o professionale nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale.
 - dichiarazione di formale adesione alla proposta di candidatura da parte degli organi competenti per le altre istituzioni/soggetti coinvolte/i.
- 4. Il formulario, sottoscritto con firma digitale dal dirigente scolastico o dal rappresentante

orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità".

All'articolo 5, comma 3, secondo punto, sostituire le parole "percorso/i quadriennale/i sperimentale/i" con le parole "percorso/i quadriennale/i".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

legale, unitamente alla firma digitale dei dirigenti scolastici o altri rappresentanti legali delle scuole statali e/o paritarie che compongono la rete, deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'USR competente, riportando l'oggetto: "Filiera formativa tecnologico-professionale. Candidatura per l'attivazione dei percorsi quadriennali sperimentali di istruzione tecnica e professionale per l'anno scolastico".

- 5. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le candidature per l'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto devono essere presentate dal 1° ottobre al 15 novembre di ogni anno.
- 6. Per le candidature afferenti all'anno scolastico 2026/2027 valgono le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.

Articolo 6

(Selezione delle proposte progettuali)

- 1. L'Ufficio scolastico regionale acquisisce, nel rispetto del principio di trasparenza, le proposte progettuali e verifica le condizioni di ammissibilità in ordine ai requisiti di cui al precedente articolo 5.
- 2. La successiva valutazione delle proposte progettuali è effettuata da una apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore generale dell'USR, composta da cinque componenti, tre designati dal Direttore dell'USR, tra cui il Presidente, e due designati dalla Regione.
- 3. La Commissione tecnica valuta le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:

All'articolo 5, comma 4 sostituire la frase "percorsi quadriennali sperimentali di istruzione tecnica e professionale" con la frase "percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

	CRITERIO	PUNTEGGIO
a)	Coerenza della progettazione dell'offerta formativa integrata e previsione di misure per facilitare il proseguimento della formazione nei percorsi dell'istruzione terziaria e il passaggio tra i diversi percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento ai reciproci passaggi tra percorsi scolastici di istruzione professionale e percorsi di istruzione professionale (IeFP)	massimo 25 punti
b)	Chiara indicazione dei ruoli, degli ambiti di in- tervento della condivi- sione di risorse tra i sog- getti sottoscrittori degli accordi di filiera e degli accordi di partenariato ed efficace interazione degli stessi	massimo 25 punti
c)	Idoneo consolidamento e potenziamento delle esperienze on the job, delle ore dedicate alla formazione scuolalavoro, dei processi di internazionalizzazione, delle discipline STEM	massimo 20 punti



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

d)	Utilizzo innovativo della flessibilità didattica e or- ganizzativa, della didat- tica laboratoriale e digi- tale	massimo 15 punti	
e)	Attivazione di partena- riati strutturati con le im- prese del territorio	massimo 15 punti	
	Totale punti	100	

- 4. La Commissione tecnica ha a disposizione 100 punti da assegnare alle proposte progettuali presentate. Sono valutate positivamente le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a 50/100.
- 5. L'elenco delle candidature risultate idonee è trasmesso dalla Commissione al Direttore generale dell'USR, congiuntamente ad un ulteriore elenco delle candidature non idonee, per l'adozione del decreto di cui all'articolo 7.
 6. Ai componenti della Commissione tecnica
- 6. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano rimborsi, compensi, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

Articolo 7

(Autorizzazione, attivazione e durata della sperimentazione)

- 1. Con decreto del Direttore generale dell'USR, le istituzioni scolastiche, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 6, sono autorizzate ad attivare i percorsi sperimentali quadriennali di istruzione tecnica e professionale previsti dall'articolo 1, comma 1.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet dell'USR e trasmesso alla Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica

All'articolo 7 sostituire nella rubrica "Autorizzazione, attivazione e durata della sperimentazione" con "Autorizzazione e attivazione dei percorsi".

All'articolo 7, comma 1, sostituire la frase "percorsi sperimentali quadriennali" con la frase "percorsi quadriennali".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

superiore del Ministero dell'istruzione e del merito.

- 3. Le istituzioni scolastiche, autorizzate con il decreto di cui al comma 1, sono tenute a comunicare, ad avvio della sperimentazione, attivazione dei l'effettiva percorsi istruzione tecnica e professionale ed il di studenti frequentanti. numero La comunicazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC dell'Ufficio scolastico regionale.
- 4. Gli Uffici scolastici regionali provvedono a riconoscere la parità scolastica, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai **percorsi sperimentali** autorizzati presso istituti scolastici già riconosciuti paritari.
- 5. Gli ITS *Academy* aderenti alla rete avviano, sulla base dell'offerta formativa integrata e tenuto conto, altresì, delle specifiche esigenze rilevate e delle vocazioni produttive del territorio, idonei interventi a favore degli studenti, in stretta sinergia con le iniziative di orientamento intraprese ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
- 6. Nel caso di mancata attivazione dei **percorsi sperimentali quadriennali** di istruzione tecnica e professionale per carenza del numero di studenti, il regime autorizzatorio mantiene validità per un periodo di due anni, decorsi i quali l'autorizzazione decade.

Articolo 8

(Esame di maturità per i **percorsi sperimentali quadriennali**)

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di maturità e rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che devono riferirsi ai percorsi di istruzione tecnica e professionale del vigente ordinamento.

All'articolo 7, comma 3, sostituire la frase "ad avvio della sperimentazione, l'effettiva attivazione dei percorsi di istruzione tecnica e professionale" con la frase "l'effettivo avvio dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale".

All'articolo 7, comma 4, 6, sostituire la frase "percorsi sperimentali" con la frase "percorsi quadriennali".

All'articolo 7, comma 6, sostituire la frase "percorsi sperimentali quadriennali" con la frase "percorsi quadriennali".

All'articolo 8, nella rubrica sostituire "percorsi sperimentali quadriennali" con "percorsi quadriennali".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- 2. Gli studenti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del decreto attuativo di cui all'articolo 25-bis, comma 4, lett. b), del decreto legge n. 144/2022, possono sostenere, ai sensi del comma 5 del suddetto art. 25-bis, l'esame di maturità presso l'istituto professionale statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
- 3. Ai fini dell'esame di maturità, non possono essere assegnati alla **classe sperimentale** candidati esterni.
- 4. L'attribuzione del credito scolastico viene effettuata secondo le vigenti disposizioni al termine del secondo, del terzo e del quarto anno di corso.
- 5. Considerato il carattere **sperimentale** del percorso di studi quadriennale, non è consentita l'ammissione agli esami di maturità con abbreviazione del percorso di un anno per merito.

Articolo 9

(Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. Compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione vigenti nella regione Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, gli istituti tecnici e professionali attivi nei citati territori possono presentare progetti di All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole "classe sperimentale" con le parole "classe del percorso quadriennale di istruzione tecnica e professionale".

All'articolo 8, comma 5, eliminare la parola "sperimentale".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

filiera formativa tecnologico-professionale, tenendo a riferimento quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. In via transitoria, per le filiere formative tecnologico-professionali da avviare nell'anno scolastico 2026-2027, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
 - a) le candidature potranno essere trasmesse all'USR territorialmente competente dal 1° novembre al 30 novembre 2025 secondo le modalità di cui all'articolo 5;
 - b) l'accordo di filiera previsto dall'art. 3, comma 1, potrà essere sostituito da una dichiarazione di impegno a sottoscrivere tale accordo. In tale ipotesi, l'istituzione scolastica che ha presentato la candidatura trasmetterà l'accordo di filiera entro e non oltre il 1º marzo 2026.
- 2. Le **classi sperimentali** non possono essere articolate con classi di altri percorsi già attivati nell'istituto statale.
- 3. Alle **classi sperimentali** non possono essere accolte iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato un pregresso percorso scolastico di almeno otto anni.
- 4. Alle classi prime e seconde dei **percorsi sperimentali quadriennali** possono accedere gli studenti delle classi prime e seconde provenienti da percorsi quinquennali previa valutazione positiva del consiglio di classe, tenuto conto della programmazione didattica e correlazione tra il percorso di provenienza e quello **sperimentale**.

All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole "classi sperimentali" con le parole "classi del percorso quadriennale di filiera".

All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole "classi sperimentali" con le parole "classi del percorso quadriennale di filiera".

All'articolo 10, comma 4, sostituire la frase "percorsi sperimentali quadriennali" con la frase "percorsi quadriennali dell'istruzione tecnica e professionale".

All'articolo 10, comma 4, sostituire "sperimentale" con "quadriennale".



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- 5. Le istituzioni scolastiche che hanno avviato i percorsi quadriennali sperimentali di cui al DM 7 dicembre 2023, n. 240 e al DM 16 dicembre 2024, n. 256 sono autorizzate ad attivare le classi prime per la stessa tipologia di percorso anche per l'anno scolastico 2026/2027 e per i successivi anni scolastici senza necessità di presentare ulteriore candidatura ai sensi del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, in caso di mancata attivazione dei percorsi successivamente all'autorizzazione.
- 6. I percorsi quadriennali sperimentali sono autorizzati a invarianza delle dotazioni organiche complessive attribuite per i corrispondenti percorsi quinquennali.
- 7. Il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 2024, n. 121, cura le attività di monitoraggio afferenti i percorsi sperimentali quadriennali e le relative filiere autorizzate a partire dall'anno scolastico 2024/2025, tenendo a riferimento i risultati degli apprendimenti, anche in comparazione con i percorsi quinquennali.
- 8. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né variazione delle dotazioni organiche.

Il presente provvedimento è inviato a competenti organi per i controlli di legge.

IL MINISTRO prof. Giuseppe Valditara

All. A Formulario
All. 1 Scheda identificativa della filiera
formativa tecnologico-professionale

All'articolo 10, comma 6 sostituire la frase "percorsi quadriennali sperimentali" con la frase "percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale".

Rinominare gli allegati con le seguenti diciture: Allegato 1 - Scheda identificativa della filiera formativa tecnologico-professionale. Allegato 2 - Formulario.



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il parere del CSPI si sostanzia nelle osservazioni, nelle considerazioni e nelle proposte sopra espresse.

Il presente parere è stato espresso a maggioranza.